

CONVENZIONE EX ART 30 TUEL FRA I COMUNI DI SUVERETO E SASSETTA PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E STRUMENTALI PER L'ADESIONE AD UNA COOPERATIVA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER

L'anno DUEMILAVENTICINQUE (2025) il giorno DICIOTTO (18) del mese di Agosto

TRA

il Comune di Suvereto, con sede legale in Suvereto P.za dei Giudici, 3 rappresentato dalla sig.ra Jessica Pasquini la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00218220499 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06.08.2025

E

il Comune di Sassetta, con sede legale in Sassetta Via Roma, 15 rappresentato dal sig. Alessandro Guarguaglini il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 80015700497, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2025

PREMESSO che:

con atto di indirizzo di Giunta i comuni di Suvereto e Sassetta hanno deliberato il proprio reciproco interesse a partecipare in forma convenzionata alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) quale strumento per promuovere la sostenibilità ambientale, l'efficiamento energetico e lo sviluppo locale attraverso l'adesione ad una cooperativa dando mandato ai responsabili dei settori competenti dei Comuni anche congiuntamente, di compiere tutti gli approfondimenti tecnico-giuridici ed economico-finanziari necessari per valutarne la sostenibilità e la convenienza;

RITENUTO pertanto, opportuno gestire in forma associata da parte dei Comuni di Suvereto e Sassetta tutta l'attività necessaria per lo svolgimento delle suindicate procedure;

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e smi. si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del TUEL ha ad oggetto la regolamentazione in forma associata, da parte dei Comuni di Suvereto e Sassetta dello svolgimento in modo coordinato delle attività propedeutiche e strumentali per l'adesione ad una cooperativa finalizzata alla costituzione e gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile CER nei territori degli enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, la adesione alla società cooperativa e la successiva gestione dei rapporti, nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.

Art. 2

(Finalità)

La gestione associata di cui alla presente convenzione costituisce lo strumento mediante il quale gli enti assicurano strategia comune, unicità di conduzione, razionalizzazione delle procedure e dell'impiego delle risorse umane.

Art 3

(Attività)

Le suddette finalità verranno perseguite mediante le seguenti attività:

- a) definizione della strategia da perseguire;
- b) individuazione degli interventi da effettuare;
- c) attivazione delle procedure di gara per l'individuazione delle associazioni consortili cui aderire;
- d) relazione istruttoria

art.4

(Ente capofila)

L'Ente Capofila è individuato nel comune di Suvereto.

Il comune capofila metterà a disposizione idonee strutture nelle quali avrà sede l'ufficio comune per l'attuazione e la gestione amministrativa delle attività occorrenti a realizzare gli obiettivi previsti dalla convenzione.

L'Ufficio comune è formato dai Responsabili tecnici e Responsabili di ragioneria di ciascun Comune.

L'Ufficio attiva tavoli tecnici, svolge attività istruttoria, di supporto e di svolgimento delle procedure da espletare.

Art 5

(Obblighi dei comuni convenzionati)

I Comuni firmatari della presente convenzione si adoperano per il conseguimento delle finalità della presente convenzione e per la realizzazione di programmi e progetti ad esso eventualmente connessi, assicurando il compimento di tutti gli atti di propria competenza occorrenti nei termini stabiliti dal Comune Capofila.

In particolare i soggetti firmatari si impegnano a:

- predisporre tutta la documentazione necessaria;
- collaborare con l'Ente capofila per la stesura degli atti di gara

Le parti mettono a disposizione reciprocamente le proprie risorse umane e strumentali, secondo quanto precisato nella presente convenzione, senza che per tale attività sia dovuto alcunché da un Ente all'altro.

Art. 6

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia, dalla data della sottoscrizione, sino al completamento della realizzazione delle azioni previste.

ART. 7

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via bonaria, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Livorno.

Art. 8

(Rinvio di norme)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda, oltre che alle norme vigenti in materia, a specifiche intese da raggiungere di volta in volta, previa adozione, se e quando necessario, di atti formali da parte degli organi competenti delle diverse amministrazioni comunali. Tali atti si riterranno aggiuntivi alla presente convenzione e ne costituiranno parte integrante e sostanziale.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Suvereto
Il Sindaco

Per il Comune di Sassetta
Il Sindaco